

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 19 del 15/07/2016

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2015.

CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 40, COMMA 3 SEXIES E 40 COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001

Il Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano Dentro, nelle persone del Presidente Dott. Giampaolo Fogliardi e dei membri ordinari dott. Luigi Cadura e dott. Gianni Corradini

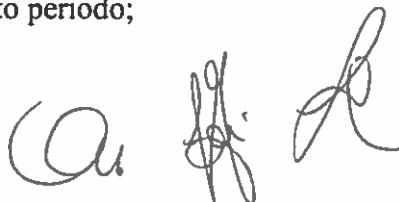
Visti

l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:

- *al comma 3-quinquies "... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;
- *al comma 3 sexies "... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;

L'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;



vista la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo economico sulla destinazione delle risorse per l'anno 2015 del personale non dirigente sottoscritta l' 8/7/2016;

viste la Relazione illustrativa predisposta dalla Presidente della Delegazione Trattante Dott.ssa Stefania Malaparte

preso atto:

- che la documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per posta elettronica in data 14 luglio 2016;
- che il Collegio ha esaminato in data 15 luglio 2016 la documentazione integrativa presso gli Uffici Comunali;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 sono state redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

preso atto

che l'Ente per il 2015:

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ha rispettato il patto di stabilità;

rilevato

che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l'anno 2015, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

- un **fondo** per l'anno **2015** pari a € **362,289,56** che il limite di spesa dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/10, convertito nella L. 122/2010, nel 2015 non si applica;
- per € 295.611,08 da risorse stabili;
- per € 30.009,48 da risorse variabili;
- per un ammontare complessivo di 325.620,56 a cui non sono state fatte decurtazioni (ex L. 122/2010);
- oltre a 36.669,00 di lavoro straordinario;
- che non c'è stata diminuzione del personale in servizio.

certifica

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio in quanto sussiste:

- la copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
- il rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;

Selvazzano Dentro il 15/07/2016

Il Collegio:

Dott. Giampaolo Fogliardi

Dott. Luigi Cadura

Dott. Gianni Corradini

